

Allegato 1) a deliberazione n.2017/64 del 28/12/2017.



**REGOLAMENTO
DI PRONTA REPERIBILITÀ
PER LE COMUNITÀ EDUCATIVE RESIDENZIALI
PER MINORENNI
E PER IL SERVIZIO H24**

Articolo 1

Il presente Regolamento si propone di disciplinare la “Pronta Reperibilità” nelle Comunità residenziali per minorenni e nel servizio H24, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 del CCNL 14 settembre 2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 5 ottobre 2001 e di quanto previsto dall’art.16 del CCDI, sottoscritto con le Organizzazioni sindacali P.G. 11526 del 07/12/2017, e per le finalità previste dalla D.G.R. 1904/2011 e s.m.i., Parte III, par. 8.2.1 e dal contratto di servizio con il Comune di Reggio Emilia e con l’Azienda FCR, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2017/60 del 28/12/2017.

Il ricorso alla *Pronta reperibilità*, nei servizi di cui sopra, deve essere limitato all’indispensabile, quando cioè, per comprovate ed oggettive esigenze di servizio, si renda assolutamente necessaria la presenza di un altro operatore a sostegno, o in sostituzione dell’operatore che presta il normale orario di servizio previsto.

Articolo 2

La Pronta reperibilità nelle due tipologie di servizio indicate, Comunità residenziali per minorenni e Servizio H24, è organizzata in modo autonomo, in ragione delle peculiari caratteristiche dei suddetti servizi e della loro necessità di rispondere a utenza e bisogni diversi tra di loro. In particolare:

- a) la *Pronta Reperibilità* delle Comunità educative residenziali per minorenni dell’Azienda viene garantita, secondo criteri di rotazione, dagli operatori delle equipe educative che lavorano presso le Comunità educative residenziali per minorenni;
- b) la *Pronta Reperibilità* del Servizio H24 viene garantita, di norma, a titolo volontario, dai componenti delle equipe educative che lavorano presso i servizi semiresidenziali C.E.P. e Portico e dagli educatori territoriali e, in caso di indisponibilità di volontari, viene garantita, secondo criteri di rotazione, dagli operatori che compongono l’equipe educativa che lavora presso il servizio di accoglienza temporanea per minorenni stranieri non accompagnati - O.A.S.I.

In entrambi i servizi la *Pronta reperibilità* è predisposta con turni giornalieri di 12 ore per la copertura dell’orario compreso, di norma, tra le ore 20,00 e le ore 8,00 del giorno successivo.

Articolo 3

L’istituto della *Pronta reperibilità* viene attivato direttamente e tempestivamente dall’operatore che si trova a prestare servizio presso una delle strutture oggetto della presente regolamentazione e che registri la sussistenza delle condizioni previste nel

precedente art. 1, attingendo il reperibile da un elenco redatto di norma trimestralmente, secondo le modalità indicate al successivo art. 9.

Le modalità operative di attivazione verranno condivise all'interno delle equipe di lavoro, allo scopo di darne massima diffusione e conoscenza a tutti gli operatori coinvolti.

Articolo 4

Possono essere posti in reperibilità tutti gli operatori, secondo le modalità definite al precedente art. 2 per gli specifici servizi, ad esclusione di quanti si trovino in una delle seguenti situazioni previste dalla normativa vigente:

- a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- b) i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo quali malattia, congedo di maternità, aspettativa, ecc.;
- c) i lavoratori in ferie.

Poiché l'introduzione del Servizio di *Pronta reperibilità* risponde a una precisa scelta organizzativa del datore di lavoro pubblico, funzionale alle esigenze di servizio, i lavoratori che non si trovino in una delle fattispecie precedentemente elencate, non possono rifiutarsi di essere posti in reperibilità, salvi i casi di impedimento documentati ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del CCDI.

Articolo 5

I dipendenti possono essere collocati in reperibilità solo al di fuori dell'orario di lavoro previsto, così come stabilito dalla disciplina contrattuale vigente.

Articolo 6

Ciascun lavoratore non può essere posto in reperibilità per più di sei volte in un mese. Non sono previste deroghe a questo limite che ha carattere imperativo.

Articolo 7

Il lavoratore in reperibilità:

- a) ha l'obbligo di porsi a disposizione dell'Azienda per tutto il periodo di reperibilità e di rendersi rintracciabile attraverso le modalità concordate con la stessa;
- b) ha l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei 30 minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato (art. 23, comma 2, del CCNL del 14.09.2000);

- c) deve in ogni caso mettersi nelle condizioni di ricevere sempre le chiamate di servizio fornendo, a tal fine, anche un ulteriore recapito telefonico;
- d) deve tempestivamente comunicare al Responsabile della comunità educativa o al coordinatore del servizio H24 qualsiasi impedimento sopraggiunto, imputabile a forza maggiore, rispetto al turno di reperibilità stabilito, al fine di consentire un'eventuale sostituzione;
- e) deve recarsi il più tempestivamente possibile e, comunque, entro trenta minuti dalla ricezione della chiamata, presso la struttura che ha attivato la *Pronta reperibilità* o, in luogo diverso a lui indicato, nel caso in cui la presenza sia necessaria presso altra sede (es. Pronto Soccorso, Questura...);
- f) deve, al termine di ogni intervento, fornire una relazione in forma scritta al Responsabile del Servizio Minorenni, Disabili e Progetti di transizione verso l'autonomia, annotando sinteticamente: il soggetto che ha richiesto l'attivazione del Servizio di *Pronta reperibilità*, l'ora e la data, la natura dell'evento o della situazione che ha determinato la necessità di attivazione del servizio, i provvedimenti adottati e la durata complessiva dell'intervento stesso (v. ALLEGATO A). Sulla scorta della relazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio Minorenni, Disabili e Progetti di transizione verso l'autonomia autorizza il riconoscimento del servizio prestato, dandone comunicazione all'Ufficio Personale per il riconoscimento della relativa indennità al lavoratore interessato.

Articolo 8

Al personale in reperibilità verrà corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 23, commi 1 e 4 del CCNL del 14 settembre 2000) destinato a remunerare esclusivamente la disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro. Nei casi di servizio prestato, si applica il trattamento economico ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del CCDI aziendale PG 11526 del 07.12.2017.

L'intervento in pronta reperibilità è attestato, di norma, tramite timbratura presso la sede di servizio, salvo i casi in cui questo debba essere svolto in luogo diverso, per i quali farà fede la relazione dell'intervento eseguito.

Articolo 9

Periodicamente, con una cadenza di norma trimestrale, verranno definiti i periodi di reperibilità, suddivisi per le due diverse tipologie di servizio oggetto della presente Regolamentazione.

Sarà compito di ogni Responsabile di Comunità educativa - di concerto con gli altri Responsabili - e del Coordinatore del Servizio H24 redigere un calendario dettagliato di turni di reperibilità per le rispettive tipologie di servizio, nel rispetto delle modalità indicate al precedente art. 2, tenendo conto anche di eventuali richieste volontarie e,

comunque, non superando il numero massimo di sei reperibilità mensili per ciascun dipendente e, ove possibile, assicurando la rotazione tra più lavoratori. I Dipendenti inseriti nell'elenco dei reperibili dovranno tutti essere preventivamente autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio, in caso si verifichi tale evenienza durante il turno di reperibilità.

Il calendario dettagliato così composto, predisposto in forma scritta, sarà trasmesso, entro il mese precedente, al Responsabile del Servizio Minorenni, Disabili e Progetti di Transizione verso l'Autonomia, da questo validato e, a sua volta, trasmesso sia a tutti i Servizi interessati, perché possano, in caso di necessità, attivare la Pronta reperibilità, sia all'Ufficio Personale, perché possa verificarne l'effettiva attivazione secondo le registrazioni delle presenze.

Sarà cura del Responsabile del Servizio Minorenni, Disabili e Progetti di Transizione verso l'Autonomia validare al dipendente interessato e all'Ufficio Personale i turni di reperibilità effettuata e le ore di straordinario in reperibilità prestate.

Articolo 10

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, nazionale e decentrato.